

G.U. serie generale n. 43 del 22 febbraio 1999

Delibera n. 9/99

**ADEGUAMENTO DEL COSTO UNITARIO RICONOSCIUTO DEI
COMBUSTIBILI NELLA TARIFFA ELETTRICA PER EFFETTO
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 15 GENNAIO 1999**

L'AUTORITÀ

Nella riunione del 12 febbraio 1999,

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 e sue successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 2 della deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998;

Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, che introduce modificazioni, per l'anno 1999, nelle aliquote delle accise sugli oli minerali e nelle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion;

Ritenuta l'opportunità di adeguare il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, al fine di tenere conto delle variazioni delle aliquote delle accise applicabili ai combustibili fossili;

DELIBERA

Art. 1

Adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

A decorrere dall'1 gennaio 1999, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, già determinato pari a 17,815 L/Mcal ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998, n. 161/98, è fissato pari a 18,000 L/Mcal.

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.